



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/20

Dec. n. 13/20

Il giorno 29 ottobre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

RONDENA Marco, nato il 17.07.1983 a Terracina (LT) e residente *omissis*,
tesserato 2020 con il M.C. "ARSAGO CORSE" con tessera n. 20209375;

**assistito dall'avv. Luca Castiglioni, con elezione di domicilio presso lo Studio sito in Magenta (MI) alla via Mazenta n.19;
pec: luca.castiglioni@milano.pecavvocati.it;**

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto con commenti pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi direttivi centrali.

In particolare, commentando un post visibile a tutti, pubblicato in data 6 maggio 2020 sul profilo Facebook di "Massimo Romano", si esprimeva in questi termini nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana:

"... invece hanno cercato di dare la colpa al Governo, nascondendo uno sporco gioco di interessi!!!! FMI vergognatevi pagliacci".

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di RONDENA Marco al competente organo di giustizia di primo grado, per l'illecito disciplinare in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione per il 29.10.2020, con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

All'udienza del 29 ottobre 2020, assenti il deferito ed il proprio difensore l'avv. Luca Castiglioni, il Procuratore Federale chiedeva applicarsi la sanzione di anni 1 (uno) ridotto a mesi 8 (otto) di ritiro della tessera ai sensi dell'art. 21 lett.h, con le attenuanti di cui all'art. 45. 1 lett. d).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze raccolte in sede di udienza dibattimentale.

Deve premettersi come in applicazione del recente DPCM del 26.04.2020 emanato dal Governo e contenente disposizioni anticontagio, a regime di sospensione dell'attività sportiva nell'ambito nazionale, e sulla scorta delle seguitene disposizioni federali, ai tesserati fosse impedito lo svolgimento dell'attività di allenamento a causa dello stato di pandemia in corso, con deroghe specifiche previste in favore dei soli piloti di interesse nazionale, dei "talenti azzurri", o comunque dei soggetti già iscritti a campionati mondiali ed europei.

Fuor di perimetro di ogni legittima espressione di critica sportiva, il deferito chiosava un proprio commento polemico postato sul profilo di un altro tesserato, rivolgendo accusa agli organi della Federazione sportiva di voler attuare manovre non trasparenti in danno dei titolari di licenza agonistica esclusi dal più ristretto novero delle deroghe al fine di perpetrare "uno sporco gioco di interessi".

Tale asserzione, espressa in forma esplicita, risulta addirittura appesantita dall'espressione "FMI vergognatevi pagliacci", enfatizzata dalla digitazione di un "emoj", a richiamare l'aspetto tipico del clown, con evidente sottinteso alle baracconate circensi recitate per finalità di animazione.

Attesa l'offensività dei contenuti postati mediante social network, in un contesto ostensibile anche ai non tesserati, e con riverberi a maggior ragione lesivi della reputazione degli organi della FMI, entra ulteriormente in considerazione nella dosimetria della sanzione il clima di emergenza sanitaria in corso, il che avrebbe dovuto indurre a miglior senso di responsabilità e continenza nel far ricorso a espressioni di dissenso rispetto a disposizioni federali adottate per ragioni sanitarie.

A disamina della memoria difensiva presentata per il deferito, osserva questo Tribunale come non assuma rilievo a discarico né che il commento

dell'incolpato sia stato postato in coda a precedenti espressioni di malanimo (riconducibili al titolare del profilo facebook che ha innescato il trend di discussione), né che sussista rapporto di parentela tra il deferito e uno dei piloti esclusi dalla possibilità di allenarsi.

Al contrario, potrà riguardarsi con favore l'avvenuta rimozione dei commenti in rubrica ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 45 co. 1 lettera d) RdG, essendosi comunque adoperato il tesserato per elidere le conseguenze dannose dell'infrazione.

Aldunque, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, appare congruo irrogare a Rondena Marco la sanzione del ritiro della tessera ex art. 21 lettera h) RdG per mesi otto (pena base mesi dodici, diminuita di 1/3 per effetto dell'attenuante come sopra concessa).



P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 lett. h, 45.1 lett. d) e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

RONDNA Marco, nato il 17.07.1983 a Terracina (LT) e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "ARSAGO CORSE" con tessera n. 20209375;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 8 (otto). Fine sanzione 29 giugno 2021.

Depositata l'8 novembre 2020

<p>Avv. Claudio Fiorentino Giudice estensore</p> 	<p>Avv. Luigi Musolino PRESIDENTE T. F.</p>  <small>Ql.</small>
--	---

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Luca Castiglioni;
Rondena Marco;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Co. Re. Lombardia;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.